

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 032/CSA (2016/2017)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 20 ottobre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S.D. A.V. HERCULANEUM 1924 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA A.V. HERCULANEUM/CYNTHIA DEL 25.9.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 28.09.2016)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. A.V. Herculaneum 1924 di Somma Vesuviana (Napoli), riduce la sanzione dell'ammenda ad €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. BISCEGLIE 1913 DON UVA APD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. D'AIELLO ROCCO SEGUITO GARA GRAVINA/BISCEGLIE DON UVA DEL 2.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Bisceglie 1913 di Bisceglie (Barletta-Andria-Trani) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO A.S.D. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MICELI ALESSANDRO SEGUITO GARA CASTROVILLARI/DUE TORRI DEL 2.10.2016 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – COM. UFF. N. 26 DEL 5.10.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Castrovillari di Castrovillari (Cosenza). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Prof. Andrea Lepore – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

4. RICORSO CALC. VALERIO BABUSCI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES CHIETI CALCIO/MANFREDONIA DEL 01.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 09 del 05.10.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Valerio Babusci. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. CRISTIAN CARLO BREGA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARGENTINA DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Cristian Carlo Brega. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Salvatore Lo Giudice – Vice Presidente; Avv. Daniela Morgante – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

6. RICORSO A.S.D. MOZZANICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. RIZZON GIULIA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE SERIE A, RES ROMA/ASD MOZZANICA DEL 01.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 22 del 5.10.2016)

La C.S.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Mozzanica di Mozzanica (Bergamo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. CITTA' DI GRAGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LA MONICA GIUSEPPE SEGUITO GARA CITTÀ DI GRAGNANO/CITTÀ DI GELA DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Città di Gragnano di Gragnano (Napoli), riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore La Monica Giuseppe a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IV° COLLEGIO

Avv. Salvatore Lo Giudice – Presidente f.f.; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza della sig.ra Barbara Di Marzio, della sig.ra Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

8. RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POTENZA CALCIO/FRANCAVILLA DEL 02.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 26 del 05.10.2016)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di (Potenza), riduce la sanzione dell'ammenda ad €1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

9. RICORSO S.S.D. A.R.L. POTENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VILLA MAURICIO EZEQUI SEGUITO GARA NOCERINA/POTENZA DEL 09.10.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 12.10.2016)

La C.S.A., sentito l'Arbitro, accoglie il ricorso, come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Potenza Calcio di (Potenza) e riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Villa Mauricio Ezequi a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma il 20 ottobre 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio